Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 50 del 12/06/2019

Addì, 12/06/2019

ORDINANZA N° 50 del 12/06/2019

Oggetto: **Revoca del divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico nelle acque contraddistinte dai punti di campionamento nn. 32 e 33**

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 48 del 10.06.2019 ad oggetto "*Divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico – Punti di campionamento 32 e 33*";

Vista la nota prot. n. 58820 del 12.06.2019 del Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV – Servizio Laboratorio Veneto Est, qui assunta al prot. n. 12109 del 12.06.2019, a mezzo della quale sono stati comunicati gli esiti dei campionamenti eseguiti in data 10.06.2019, sulla scorta dei quali risulta che i valori batteriologici sono tornati nella norma, per cui è possibile rimuovere il divieto temporaneo di balneazione in relazione ai punti di controllo nn. 32 e 33;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle Acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE", con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera c), che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla revoca della delimitazione delle zone temporaneamente vietate alla balneazione;

Visti i Decreti della Regione del Veneto:
- n. 339 del 04.10.2018, come modificato dal Decreto n. 455 del 03.12.2018 (errata corrige) con il quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2019, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- n. 431 del 26.11.2018 con il quale sono state individuate per l'anno 2019 le acque di balneazione ed i

relativi punti di monitoraggio nonché stabilita la durata della stagione balneare, confermata nel periodo compreso fra il 15.05.2019 e il 15.09.2019;
- n. 41 del 14.02.2019 per l'attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione in riferimento all'anno 2019;

Ritenuto doveroso e urgente procedere nel merito, ovvero di revocare la richiamata ordinanza n. 48/2019 e ripristinare la possibilità di balneazione nelle acque sopraelencate;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza sindacale n. 48 del del 10.06.2019 ad oggetto "*Divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico – Punti di campionamento 32 e 33*";

2. è fatto obbligo alle imprese che effettuano il servizio pubblico di salvataggio, ai concessionari demaniali marittimi e a CT Servizi S.u.r.l. di provvedere alla rimozione immediata di ogni avviso o cartello precedentemente installato in esecuzione della ordinanza revocata, nonché di ripristinare i consueti segnalamenti visivi in ordine alla possibilità di balneazione;

3. il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio si intende incaricato della trasmissione della presente ai concessionari demaniali ed alle imprese che esercitano il servizio di salvataggio, nonché, per quanto di competenza e/o per doverosa ed opportuna conoscenza, alla Prefettura, al Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al Ministero dell'Ambiente, ad ARPAV, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo e al Comando di Polizia Locale.

È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ad agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è Davide Vallese.
Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso:
- entro trenta giorni al Prefetto;
- entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni;

termini tutti decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Avv. ROBERTA NESTO

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 12/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 27/06/2019.

IL MESSO COMUNALE